

TI_GERICHTE 15.2016.112 vom 12. Januar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-01-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2016.112

FR: TI_GERICHTE 15.2016.112 du 12 janvier 2017

IT: TI_GERICHTE 15.2016.112 del 12 gennaio 2017

Regeste

Notifica edittale irregolare del precetto esecutivo. Annullamento dell'avviso di pignoramento in seguito a riconsiderazione. Ricorso del creditore. Termine se l'atto è inviato dall'estero

Erwägungen

E. 2

I precetti esecutivi devono in linea di principio essere consegnati nelle mani del destinatario (art. 72 cpv. 2 LEF). La notificazione edittale è la soluzione estrema (DTF 136 III 573 consid. 5; 112 III 6 consid. 4; sentenza della CEF 15.2015.6 del 13 aprile 2015, consid. 2.1). È in particolare possibile procedervi quando il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF). Ciò presuppone non solo ripetuti tentativi infruttuosi di consegnare l'atto al debitore o a una persona autorizzata, ma pure indizi che il debitore si è sottratto intenzionalmente alla notifica. L'ufficio deve quindi assicurarsi che i tentativi infruttuosi non siano dovuti semplicemente a caso fortuito o a negligenza (sentenza del Tribunale federale 5A_542/2014 del 18 settembre 2014, consid. 5.1.2 e riferimenti citati; sentenza della CEF 15.2016.9 del 26 aprile 2016, consid. 2.1) bensì a un atteggiamento consapevole e ostruzionistico dell'escusso (sentenze della CEF 15.2012.74 del 10 agosto 2012 e 15.2016.48 del 31 ottobre 2016 consid. 2.1; cfr. anche Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 64 ad art. 66 LEF).

E. 2.1

Nel caso in rassegna non si evince dagli atti che l'escusso si è sottratto alla notificazione del precetto esecutivo, siccome né l'Ufficio né la precedente sono in grado di dimostrare che i tentativi di notifica hanno raggiunto l'escusso: anzi entrambi ammettono ch'egli si sia assentato dal proprio domicilio per motivi di cure e risulta anche avere cambiato domicilio, trasferendosi da _____ al suo indirizzo attuale di _____ (in via _____). Ora, spetta all'autorità esecutiva di comprovare che i presupposti per la notificazione in via edittale sono riuniti, ovvero nel caso di specie che l'escusso abbia persistito a sottrarsi alla notificazione, ciò che nella fattispecie non è però stato dimostrato. Va altresì rilevato che, come emerge dall'art. 72 cpv. 2 LEF, neppure si può applicare alla notifica del precetto esecutivo la finzione della notificazione allo scadere del termine di giacenza postale prevista dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, evenienza che, in ogni caso, presuppone che "il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione". Ora, in linea di massima ciò non può verificarsi con l'atto introduttivo di causa, in particolare con il precetto esecutivo, che costituisce il primo atto della procedura esecutiva (sentenza della CEF 15.2012.74 del 10 agosto 2012 e riferimenti citati). Che poi PI 1 "si [sia] colpevolmente disinteressato" delle notifiche è una semplice allegazione della ricorrente che non trova riscontri oggettivi nell'incarto. In tali condizioni, non si può considerare che l'escusso si sia sottratto

volontariamente alla notificazione del precetto esecutivo, motivo per cui la sua pubblicazione sul foglio ufficiale risulta irregolare.

E. 2.2

Non è neppure possibile stabilire con certezza quando PI 1 ha ricevuto l'avviso di pignoramento, dal momento che tale atto non gli è stato intimato per raccomandata. In tali circostanze, l'opposizione all'esecuzione da lui formulata con il suo ricorso del 7 settembre 2016 è da ritenere tempestiva, l'organo esecutivo non essendo in grado di dimostrare che PI 1 ha avuto conoscenza degli elementi essenziali del precetto esecutivo più di dieci giorni prima del ricorso. La decisione di riconsiderazione impugnata, con cui l'UE ha annullato l'avviso di pignoramento e registrato l'opposizione, si avvera così fondata e il ricorso da respingere. Contrariamente a quanto RI 1 afferma, ciò non comporta un grave pregiudizio alle sue ragioni creditorie, ma la obbliga solo a procedere giudizialmente contro PI 1 per far rigettare la sua opposizione. Ed egli deve ora, in buona fede, aspettarsi la notifica di atti giudiziari o esecutivi e sopportarne le conseguenze se non li ritira.

E. 3

Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.